

**Statuto**

della

**Cuki Cofresco S.r.l.**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA – DOMICILIO SOCI**

**1. Denominazione**

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

**Cuki Cofresco S.r.l.**

o in forma abbreviata **Cu.Co. S.r.l.**, senza vincoli di rappresentazione grafica.

**2. Oggetto**

2.1 La Società ha ad oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso società partecipate, di attività industriale e commerciale nel campo degli articoli in gomma, plastica, resine, alluminio e altri metalli, imballaggi flessibili, prodotti per la casa e articoli sussidiari e affini in genere;
- la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di rotoli di alluminio e plastica, di carta da forno, di contenitori in alluminio, carta e plastica, di sacchetti per la cottura, conservazione e congelazione di alimenti, di sacchi per rifiuti, di bicchieri e piatti in carta e plastica, di posate in plastica, di tovaglie, tovaglioli e simili, di altri prodotti e contenitori monouso e semidurevoli, destinati ai settori "Consumer" e "HO.RE.CA."

2.2 La Società ha altresì per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, l'assunzione di agenzie e rappresentanze dei prodotti e/o servizi appartenenti ai suddetti gruppi merceologici.

2.3 Relativamente ai prodotti e/o servizi di cui sopra, la Società potrà effettuare studi e progetti, svolgere indagini e ricerche di mercato ed effettuare attività di ricerca e sperimentazione con utilizzo e sfruttamento dei risultati.

2.4 In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese non al fine del collocamento e nei limiti di legge;
- provvedere al finanziamento delle società partecipate e al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle loro attività, anche mediante la fornitura dei servizi specifici necessari;
- acquisire titolarità e uso di diritti su beni immateriali, anche disponendone l'utilizzo nell'ambito delle società partecipate.

2.5 La Società può compiere, nell'interesse proprio e di società partecipate, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni, e ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi, purché tali operazioni non siano effettuate professionalmente né nei confronti del pubblico né in via prevalente.

### **3. Sede**

3.1 La Società ha sede in Volpiano (TO). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire l'indirizzo sociale nell'ambito del comune predetto; spetta ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso.

### **4. Durata**

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, con diritto di recesso dei soci che non concorrono alla relativa deliberazione ai sensi del successivo articolo 11.

### **5. Domicilio**

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello indicato presso il Registro delle Imprese. A tal fine i predetti soggetti possono comunicare all'organo amministrativo il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio indirizzo telefax affinché gli amministratori procedano al deposito presso il Registro delle Imprese.

5.2 Il mutamento del domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, ha effetto nei confronti della Società dal momento della iscrizione del nuovo domicilio presso il Registro delle Imprese.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - CONFERIMENTI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE**

#### **6. Capitale**

6.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 16.462.784,88 (sedecimilioniquattrocentosessantaduemilasettecentottantaquattro virgola ottantotto) e può essere aumentato o ridotto per deliberazione dell'assemblea dei soci con osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.

6.2 Ogni partecipazione è divisibile e cedibile anche parzialmente, salve le limitazioni previste nel presente statuto. La rappresentanza delle partecipazioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, è regolata ai sensi di legge.

6.3 In caso di riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'articolo 2482-bis del codice civile, salva la possibilità di portare a nuovo le perdite nei limiti di legge, i soci devono deliberarne la riduzione ed il contemporaneo aumento fino a raggiungere l'ammontare minimo richiesto dalla legge per le società a responsabilità limitata.

- 6.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del codice civile, può essere omesso motivandone le ragioni nel verbale di assemblea.
- 6.5 Se a causa di perdite superiori al terzo del capitale sociale questo si riduce al di sotto del minimo legale, si applica l'articolo 2482-ter del codice civile.
- 6.6 In caso di aumento di capitale, sulle partecipazioni non optate spetta agli altri soci, che ne abbiano espresso richiesta all'atto della sottoscrizione dell'opzione sulla parte di aumento di loro competenza, il diritto di prelazione, anche in maniera non proporzionale alle partecipazioni possedute, a meno che ciò non sia escluso dalla decisione di aumento.
- 6.7 E' facoltà dei soci di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo il caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (articolo 2482-ter del codice civile); in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473, primo comma del codice civile.

## **7. Finanziamenti**

- 7.1 I soci potranno effettuare versamenti alla Società, onerosi o infruttiferi, sia in conto aumento capitale sociale ovvero a titolo di finanziamento con o senza obbligo di rimborso, con l'osservanza delle disposizioni di legge e fiscali in materia, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **8. Diritti dei Soci**

- 8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

## **9. Conferimenti**

- 9.1 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.
- 9.2 La delibera di aumento del capitale sociale indica le modalità di conferimento; in mancanza il conferimento deve farsi in denaro.
- 9.3 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

## **10. Trasferimento delle partecipazioni**

- 10.1 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione al capitale sociale della Società spettante a ciascun socio ovvero parte di essa, in caso di trasferimento parziale, inclusi i diritti di sottoscrizione e di opzione e prelazione alla stessa correlati in caso di aumento di capitale.
- 10.2 Per "trasferimento" si intende esclusivamente il trasferimento per atto tra vivi.

10.3 Nella dizione “trasferimento per atto tra vivi” s’intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, diretta e/o indiretta, nonché qualsiasi atto a titolo gratuito.

10.4 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a favore di terzi, secondo le seguenti modalità:

A) Prelazione

Qualora il socio alienante intendesse alienare, totalmente o parzialmente, a terzi la propria partecipazione dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (Comunicazione di Prelazione) indicante la partecipazione offerta in vendita, il nominativo del terzo intenzionato all'acquisto e termini e condizioni dell'offerta, compreso il prezzo richiesto che potrà essere liberamente determinato dal socio alienante.

Gli altri soci avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione su tutta la partecipazione in vendita entro 30 (trenta) giorni dalla data della Comunicazione di Prelazione, mediante comunicazione scritta spedita al domicilio del socio alienante a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Se entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni gli altri soci non avranno esercitato la prelazione, il socio alienante sarà libero di vendere o trasferire la propria partecipazione, entro il perentorio termine di 6 (sei) mesi, a un prezzo non inferiore a quello indicato nella Comunicazione di Prelazione.

Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà nuovamente rinnovare agli altri soci la prelazione di cui al presente punto A), prima di alienare la propria partecipazione e i relativi diritti.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche nell'ipotesi di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione e nell'ipotesi di costituzione di diritti reali (pegno e/o usufrutto) limitati sulla medesima.

B) Rapporti di Gruppo

È liberamente consentito, senza prelazione a favore degli altri soci, il trasferimento di partecipazioni a persone giuridiche che direttamente o indirettamente (i) controllino il trasferente, (ii) siano controllate dal trasferente o (iii) siano soggette a comune controllo con il trasferente. I termini “controllo” o “controllante” o “collegata” hanno il significato di cui all'articolo 2359, primo comma n. 1, del codice civile.

L'efficacia del trasferimento di cui al presente punto B) è risolutivamente condizionata al fatto che – nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo tra socio trasferente e cessionaria – il socio trasferente non riacquisti preventivamente la partecipazione ceduta.

## 11. Recesso

11.1 Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 6.7 e agli altri casi stabiliti dalla legge, ha diritto di recedere dalla Società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della Società, la fusione e la scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento

della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso previste dallo statuto, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma quarto del codice civile.

11.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione oppure, se non prevista, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

11.3 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

11.4 Non può essere esercitato il recesso, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

11.5 La liquidazione della partecipazione del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 2473 del codice civile, commi terzo e quarto.

11.6 In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio receduto con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

## **12. Esclusione**

12.1 Il socio è escluso per mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'articolo 2466 del codice civile nonché nei casi di dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio medesimo ovvero assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con decisione assembleare, con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, non computandosi, ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

12.2 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la spedizione della comunicazione.

12.3 Dall'invio della comunicazione di esclusione decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del codice civile per la liquidazione della partecipazione al socio escluso, per la determinazione della quale si applicano i medesimi criteri del recesso.

12.4 Ai sensi dell'articolo 2473-bis del codice civile è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perde ogni effetto.

## **TITOLO III**

### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA – QUORUM – CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

## **13. Decisioni dei soci**

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) con il metodo assembleare;

- b) mediante consultazione scritta;
- c) mediante consenso espresso per iscritto.

13.2 Ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.3 In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le eventuali limitazioni ai poteri dell'organo amministrativo.

13.4 Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 13.3, negli altri casi previsti dal presente statuto, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482-bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto o consultazione scritta.

13.5 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese nonché coloro che risultano cessionari di partecipazioni sulla base di un atto di cessione debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2470, comma 1 del codice civile.

13.6 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.7 Il socio moroso non può votare in sede di decisioni dei soci.

#### **14. Delibere assembleari**

A) Convocazione dell'assemblea.

14.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, sia in Italia che in altro paese dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale.

14.2 L'assemblea è convocata con avviso spedito 14 (quattordici) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-

data, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica comunicati alla Società e registrati al Registro delle Imprese.

14.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

B) Maggioranze per le decisioni con metodo assembleare.

14.5 Fatte salve eventuali inderogabili disposizioni di legge e quanto previsto all'articolo 14.6, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479-bis del codice civile, in prima e in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita e le decisioni, in sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

14.6 Per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 2 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o una modificazione del presente articolo 14.6 e per le decisioni di aumento del capitale sociale, fatta eccezione per gli aumenti di capitale deliberati nelle situazioni disciplinate dagli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile, qualora esclusivamente finalizzate a ricostituire il capitale sociale nell'importo precedente le perdite, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

14.7 Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non devono essere computate nel quorum deliberativo, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ivi inclusi i soci morosi, e le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi e/o per qualsiasi altra causa.

C) Assemblea totalitaria.

14.8 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, qualora non partecipino all'assemblea, devono rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi al suo svolgimento.

D) Intervento in assemblea e deleghe.

14.9 Possono intervenire e votare all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese nonché coloro che risultano cessionari di partecipazioni sulla base di un atto di cessione debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2470 del codice civile. I soci morosi possono intervenire in assemblea senza esercitare diritto di voto.

14.10 I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

E) Presidenza.

14.11 L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea nomina con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il presidente e il segretario, anche non socio.

14.12 Al presidente competono i poteri ordinatori e di verifica di cui all'articolo 2479-bis, comma 4, del codice civile.

F) Mezzi di telecomunicazione.

14.13 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, collegati con mezzi di comunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario:

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con mezzi di comunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

G) Verbale.

14.14 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

## **15. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

15.1 Le decisioni non assembleari sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

15.2 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, l'organo amministrativo pre-dispone il testo deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, con l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore a 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sarà considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il proprio consenso, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.



- 15.3 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e i soci rappresentanti la maggioranza prescritta dal presente statuto abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra; ai fini del calcolo delle maggioranze non si tiene conto delle partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ivi incluse le partecipazioni dei soci morosi, e le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi e/o per qualsiasi altra causa.
- 15.4 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la decisione si perfeziona validamente quando almeno i soci che rappresentano la maggioranza prescritta dal presente statuto abbia espresso e comunicato alla Società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico; ai fini del calcolo delle maggioranze non si tiene conto delle partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ivi incluse le partecipazioni dei soci morosi, e le partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi e/o per qualsiasi altra causa.
- 15.5 La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della Società.
- 15.6 Ogni socio che risulta registrato nel Registro delle Imprese, ad eccezione dei soci morosi e dei soci che non possono esercitare il diritto di voto ovvero i soci in conflitto di interessi, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
- 15.7 Hanno diritto di intervenire alle decisioni anche coloro che risultano cessionari di partecipazioni sulla base di un atto di cessione debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.
- 15.8 E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta o tramite consenso espresso per iscritto sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai membri dell'organo di controllo, ove nominato, i risultati della decisione.
- 15.9 In caso di assunzione della decisione, i medesimi amministratori ne cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

## TITOLO IV

### AMMINISTRAZIONE - ORGANO AMMINISTRATIVO

#### 16. Amministrazione

16.1 La Società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del codice civile, anche per singole materie, secondo quanto determinato all'atto della nomina.
- 16.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.
- 16.3 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 16.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. Gli amministratori nominati a tempo determinato possono rinunciare all'incarico ovvero essere revocati in qualsiasi momento anche senza giusta causa. In mancanza di fissazione di un termine, gli amministratori durano in carica fino a revoca, anche senza giusta causa, o dimissioni e sono rieleggibili.
- 16.5 Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a un consiglio di amministrazione, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, gli amministratori rimasti in carica devono sottoporre d'urgenza ai soci la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo.
- 16.6 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.
- 16.7 Devono essere autorizzate da una decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

## **17. Consiglio di amministrazione**

- 17.1 Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, designare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge, come pure può conferire specifici incarichi o delegare propri poteri a qualsiasi altro dei suoi membri e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio.
- 17.2 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
- 17.3 In caso di consiglio composto da due membri, decade l'intero organo se vi è disaccordo sulla revoca di una delega di poteri.
- 17.4 Le decisioni del consiglio sono assunte con deliberazione collegiale o, alternativamente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si rinvia a quanto disposto dal presente statuto con riguardo alle decisioni dei soci, *mutatis mutandis*; le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
- 17.5 Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia che in altro paese dell'Unione Europea.
- 17.6 Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elet-

tronica. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

17.7 Il consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria ove richiesto da almeno 2 (due) consiglieri, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

17.8 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.9 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

17.10 Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, la proposta è respinta.

## **18. Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva**

18.1 In sede di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta, ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

18.2 In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente.

18.3 In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che l'altro amministratore voglia compiere. Persistendo il disaccordo, ciascun amministratore ha la facoltà di sottoporre la controversia alla decisione dei soci di cui al precedente articolo 13.

18.4 Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di cui all'articolo 2475 del codice civile, comma 5.

## **19. Poteri dell'organo amministrativo**

19.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 13 del presente statuto o da altre previsioni del presente statuto o dalla legge.

19.2 Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

## **20. Rappresentanza sociale**

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presiden-

te del consiglio di amministrazione. Inoltre, la rappresentanza della Società spetta ai singoli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del codice civile, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

20.4 La rappresentanza sociale della Società spetta inoltre ai direttori generali, direttori, institori e procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti dall'atto di nomina.

## **21. Compenso degli amministratori**

21.1 I soci, all'atto della nomina, stabiliscono i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore degli amministratori, eventualmente anche deliberando una indennità di fine mandato. Il consiglio stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

21.2 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

## **22. Direzione**

22.1 L'organo amministrativo può nominare, nelle forme di legge, anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari. L'organo amministrativo può altresì nominare institori, attribuendo loro relativi poteri di gestione e rappresentanza, per la gestione di unità locali, agenzie e uffici di rappresentanza.

22.2 L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i relativi poteri, se non già nominati dai soci. In ogni caso si applica l'articolo 2396 del codice civile.

# **TITOLO V**

## **CONTROLLI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **23. Organo di controllo**

23.1 I soci possono eleggere un organo di controllo come segue:

- a) sindaco unico, monocratico; ovvero
- b) collegio sindacale e relativo presidente.

23.2 La nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 del codice civile, salvo quanto previsto dal successivo articolo 25. In ogni caso il sindaco unico - ovvero il collegio sindacale - verrà nominato e opererà ai sensi del presente articolo 23.

23.3 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed è rieleggibile.

23.4 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si

trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

- 23.5 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 23.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco unico, i soci provvedono alla sostituzione.
- 23.7 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un membro del collegio sindacale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri del collegio sindacale restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.
- 23.8 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile e, inoltre, può esercitare la revisione legale dei conti, se così deciso dai soci; in relazione a ciò i componenti dell'organo di controllo (sindaco unico ovvero membri del collegio sindacale) dovranno avere la qualifica di revisori legali dei conti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del codice civile.
- 23.9 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 23.10 L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.
- 23.11 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea dei soci.
- 23.12 Si applica la disposizione di all'articolo 2409 del codice civile.

## **24. Collegio Sindacale**

- 24.1 In caso di nomina del collegio sindacale questo è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi; devono essere inoltre nominati 2 (due) sindaci supplenti. In tal caso i soci nominano anche il presidente del collegio sindacale e determinano il compenso da corrisponderci al presidente del collegio sindacale ed agli altri 2 (due) sindaci effettivi.
- 24.2 Il collegio sindacale, ove nominato, adempie alle funzioni affidategli dalla legge e dal presente statuto, si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni per le opportune verifiche.
- 24.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## **25. Revisore**

- 25.1 In alternativa e/o in aggiunta al sindaco unico ovvero al collegio sindacale, ivi inclusi i casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, i soci possono nominare, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, un revisore, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che eserciterà la revisione legale dei conti della Società.

- 25.2 Il revisore dovrà eseguire la revisione legale dei conti annualmente e, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sottoporre ai soci, agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, i risultati della revisione legale dei conti.
- 25.3 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
- 25.4 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
- 25.5 L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
- 25.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO E UTILI**

#### **26. Bilancio e utili**

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Nel corso dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo sottopone all'approvazione dei soci, con le maggioranze previste dai precedenti articoli 14.5 e 15.1, il bilancio preventivo (budget) relativo al successivo esercizio. Il budget deve definire la politica e gli obiettivi di gestione per l'esercizio successivo, il piano degli investimenti con il relativo finanziamento e la previsione del risultato della gestione economica e finanziaria. Con l'approvazione da parte dei soci, il budget diviene vincolante per l'organo amministrativo.
- 26.3 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.
- 26.4 Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della Società, lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 26.5 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dai soci sono ripartiti tra i soci stessi in proporzione alla propria partecipazione, salvo diversa destinazione deliberata dai medesimi, previa deduzione degli importi da destinare alle riserve inderogabili previste dalla legge.
- 26.6 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti in favore della Società.

## **TITOLO VII**

### **SCIOGLIMENTO – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **27. Scioglimento e liquidazione**

- 27.1 La Società può essere sciolta nei casi previsti dalla legge o per delibera assembleare.
- 27.2 Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2489 del codice civile, salve le eventuali specificazioni di cui

all'articolo 2487 del codice civile.

## **28. Clausola compromissoria**

28.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali e all'attuazione del rapporto tra soci, ovvero tra soci e società, ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali dei conti, se nominati, nonché quelle promosse nei loro confronti, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è devoluta a un arbitro.

28.2 L'arbitro è nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti competente per sede legale della società, entro quindici giorni dalla predetta istanza. La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro.

28.3 Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la Società.

28.4 L'arbitro decide, determinando anche le formalità di procedura e le modalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato, entro novanta giorni dalla sua costituzione, secondo equità.

28.5 La presente clausola è disciplinata, anche per eventuali sue modifiche o soppressioni dall'articolo 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

## **29. Disposizioni generali**

29.1 Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme di organizzazione, funzionamento e scioglimento della Società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme in tema di società a responsabilità limitata.

Firmato:

Corrado ARIAUDO

Monica TARDIVO notaio